



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 08/2010
Giugno 2010*

Scadenzario Settembre 2010

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Bilancio di previsione
- Patto di stabilità interno
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Spese
- Servizi pubblici
- Pubblico impiego
- Patrimonio pubblico
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Sostituto d'imposta
- Imposta regionale attività produttive

Bilancio di previsione

Certificazione di bilancio

- 1.** Il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da redigere obbligatoriamente sui principali dati. (*art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*).
- 2.** Con D.M. 11 marzo 2010 sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del bilancio di previsione dei comuni, delle province, delle unioni dei comuni e delle comunità montane per l'anno 2010. (*in suppl. ord. n. 59 alla G.U. n. 68 del 23 marzo 2010*).
- 2.1.** Il termine per la presentazione del certificato al ministero interno, in versione cartacea, nonché su supporto informatico, per il tramite dell'ufficio territoriale di governo competente per territorio, già fissato al 12 luglio 2010, è rinviato al 26 luglio 2010. (*D.M. 25 maggio 2010, in G.U. n. 127 del 3 giugno 2010*).
- 2.1.1.** Il termine per la presentazione del certificato, direttamente alla direzione centrale finanza locale del ministero interno, tramite posta elettronica certificata, già fissato al 30 agosto 2010, è rinviato al 13 settembre 2010.
- 2.1.2.** Gli enti che intendono provvedere alla trasmissione tramite posta elettronica certificata, entro il 14 giugno 2010, devono darne preventiva comunicazione alla direzione centrale finanza locale. (*nota ministero interno, direzione centrale finanza locale, 10 maggio 2010, n. 3036*).
- 2.1.3.** Il ministero ha accolto anche le richieste avanzate successivamente, con una proroga del termine del 14 giugno 2010 che, comunque, non può superare il 25 giugno 2010. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 21 giugno 2010, n. F.L. 13/2010*).
- 2.1.4.** Con comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 24 maggio 2010, sono fornite istruzioni per la trasmissione della certificazione via posta elettronica.
- 2.2.** Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all'unità.
- 2.2.1.** Ulteriori istruzioni per la compilazione del certificato sono fornite con circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 9 giugno 2010, n. F.L. 12/2010 e 21 giugno 2010, n. F.L. 13/2010.
- 2.3.** La certificazione informatizzata impone la predisposizione e stampa del certificato solo con l'utilizzo di una procedura software autorizzata dal ministero dell'interno.
- 2.4.** Copia del certificato in versione cartacea deve essere trasmessa, a cura dell'ente certificante, alla regione di appartenenza.
- 3.** La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. (*art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).
- 4.** Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte dei conti nei tempi e con le modalità che saranno stabiliti con D.M.. (*art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).
- 4.1.** In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici territoriali del governo, per gli enti che provvedono alla trasmissione della certificazione in forma cartacea nonché su supporto informatico, e dalla direzione centrale finanza locale, per gli enti che provvedono a mezzo di posta elettronica certificata.

Patto di stabilità interno

L'obiettivo del saldo programmatico

1. Nella misura della corrispondente spesa già sostenuta dallo Stato per la gestione e manutenzione dei beni che saranno trasferiti in attuazione del federalismo patrimoniale, non si applicano agli enti cui i beni saranno attribuiti i vincoli del patto di stabilità interno. *(art. 9, c. 3, D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, in G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010).*

1.1. L'importo da non contabilizzare ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto è determinato con D.P.C.M. da adottare entro il 24 agosto 2010.

Contabilità e regole di gestione

Interesse sulla contabilità speciale fruttifera

1. A decorrere dall' 1 maggio 2010 il tasso d'interesse posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere è ridotto dall' 1,20% allo 0,35%. *(D.M. 18 maggio 2010, in G.U. n.134 dell' 11 giugno 2010).*

Interesse di mora lavori pubblici

1. Con D.M. 14 giugno 2010 è stato determinato, nella misura del 4,28%, il tasso di interesse di mora da applicare per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, relativamente ai contratti per lavori pubblici *(in G.U. n. 143 del 22 giugno 2010).*

Entrate

Trasferimenti statali

1. Con D.M. 15 giugno 2010 è stato predisposto il pagamento del contributo spettante per i servizi gestiti in forma associata a favore delle comunità montane per l'anno 2009. *(comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 22 giugno 2010).*

2. I trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti agli enti locali saranno ridotti nella misura delle entrate erariali venute meno allo Stato per effetto dei trasferimenti di beni in attuazione del federalismo patrimoniale. *(art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, in G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010).*

2.1. Le modalità della riduzione, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al trasferimento dei beni, sono determinate con DD.P.C.M.

Trasferimenti statali– Compensativo ICI fabbricati ctg. D

1. Dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'Ici per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali. *(art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388).*

1.1. L'aumento dei trasferimenti statali interviene se i minori introiti sono superiori a euro 1.549,37 ed allo 0,50% della spesa corrente prevista per ciascun anno.

1.2. Qualora per effetto della determinazione definitiva della rendita catastale dei fabbricati di categoria D dovesse derivare un introito superiore, almeno del 30%, rispetto a quello conseguito prima dell'autodeterminazione, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. *(art.64, c.2).*

1.3. La riduzione si attua e permane a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta definitiva, anche a seguito della definizione dei ricorsi.

1.4. Con decreto Ministero interno 1 luglio 2002, n.197, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti erariali aggiuntivi e per la riduzione nei casi di cui al precedente punto . *(in G.U. n.214 del 12 settembre 2002).*

1.5. Al fine di ottenere il contributo statale, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, devono inviare al Ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita certificazione attestante il minor gettito Ici.

1.6. A decorrere dall'anno 2007, il termine del 30 giugno per l'invio della certificazione è perentorio, a pena di decadenza dell'assegnazione del trasferimento. (*art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.7. Analoga certificazione, relativa al maggior gettito, deve essere presentata dai comuni per i quali deve procedersi alla riduzione dei trasferimenti.

1.8. Il trasferimento statale assegnato viene rideterminato, per tutti gli anni in riferimento, a seguito della revisione in aumento dei criteri di determinazione della rendita catastale degli opifici e degli immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali. (*art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

1.9. La certificazione deve essere presentata solo se è avvenuta una variazione rispetto alla precedente, ovvero in caso di perdita accertata e non certificata. (*circolare telegrafica, ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 maggio 2007, n. F.L. 9/2007*).

1.10. I comuni che hanno presentato certificazione e non hanno subito ulteriori perdite non devono presentare ulteriori richieste, in quanto l'importo attribuito consolida nei trasferimenti erariali.

1.11. Il dato delle spettanze 2010, provvisoriamente uguale a quello 2009, è soggetto a variazioni conseguenti a verifiche in atto sulle certificazioni presentate. (*nota metodologica spettanze per il 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

1.12. I dati contabili relativi alle spettanze fino all'anno 2008, con gli importi annuali spettanti, le somme pagate, i saldi positivi e quelli negativi, nonché i totali delle detrazioni effettuate e quelle ancora da eseguire, sono consultabili sul sito del ministero interno, direzione centrale finanza locale. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 4 giugno 2010*).

Trasferimenti statali– Riduzione costi politica

1. Per l'anno 2010, il fondo ordinario è ridotto di un 1 milione di euro, per le province, e di 12 milioni di euro, per i comuni, in proporzione alla popolazione residente (*art. 2, c. 183, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42*).

1.1. La rideterminazione per ciascun ente è stata operata con D.M. 3 giugno 2010. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 22 giugno 2010*).

Trasferimenti statali– fondo Iva

1. Agli enti locali titolari dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico è concesso un contributo parametrato ai maggiori oneri sostenuti per Iva alla quale sono soggetti i contratti medesimi. (*art.9, legge 7 dicembre 1999, n.472*).

1.1. Con D.M. 22 dicembre 2000 sono state approvate le procedure e le modalità per l'attribuzione di contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico. (*in G.U. n.3 del 4 gennaio 2001*).

1.2. Per l'attribuzione del contributo spettante, gli enti interessati devono attestare gli oneri da sostenere, prima, ed i pagamenti effettuati per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione del trasporto pubblico, inviando i modelli di certificazione, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, al Ministero interno. (*Circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 19 febbraio 2010, n. F.L 3/2010*).

1.3. Per l'attribuzione della prima rata del contributo a regime, il modello di certificazione degli oneri da sostenere deve essere trasmesso entro il 28 febbraio di ogni anno.

1.4. Per l'attribuzione della seconda rata del contributo, il modello di certificazione degli oneri sostenuti nell'anno di competenza deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo.

1.5. L'erogazione della prima rata del contributo è effettuata entro il 30 giugno dell'anno di competenza.

1.5.1. Con D.M. 16 giugno 2010 è stato erogato il contributo Iva trasporto pubblico locale, pari al 70% degli oneri che gli enti hanno previsto di sostenere per l'anno 2010 e per i quali hanno trasmesso certificazione entro il 28 febbraio 2010. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 giugno 2010*).

1.6. L'erogazione della seconda rata a saldo del contributo sarà effettuata entro il 30 novembre dell'anno successivo.

1.7. La mancata presentazione entro il 28 febbraio di ogni anno della certificazione sugli oneri da sostenere non pregiudica la possibilità di trasmettere entro il 30 aprile dell'anno successivo la certificazione sugli oneri sostenuti, ma comporta la mancata corresponsione della prima rata del contributo entro la scadenza del 30 giugno; la mancata presentazione entro il 30 aprile della certificazione sugli oneri sostenuti comporta, invece, la perdita del diritto alla corresponsione del contributo. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 febbraio 2009, n. F.L. 3/2009*).

Spese

Informazioni e comunicazione

1. Una quota non inferiore al 2% delle risorse correnti deve essere destinata a spese per la comunicazione e informazione pubblica. (*Direttiva Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002, in G.U. n.74 del 28 marzo 2002*).

2. Le somme che le amministrazioni pubbliche destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa devono essere impegnate per almeno il 15% a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50% (60% fino al 2012) a favore di giornali quotidiani e periodici. (*art. 41, c. 1 - 4, D.Lgs 31 luglio 2005, n. 177; art. 2, c. 1, D.M. 10 settembre 2008*).

2.1. Con direttiva del presidente del consiglio dei ministri 28 settembre 2009, sono forniti indirizzi interpretativi ed applicativi sui criteri di applicazione, periodo di riferimento, mezzi di comunicazione utilizzati, rispetto delle quote di destinazione e obblighi di comunicazione. (*in G.U. n. 257 del 4 novembre 2009*).

2.2. Gli enti locali hanno l'obbligo di individuare distinti capitoli di bilancio su cui far gravare le spese di comunicazione istituzionale.

2.3. In ogni pubblica amministrazione deve essere individuato un responsabile del procedimento in ordine sia alla comunicazione dei dati di spesa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia al rispetto delle percentuali di destinazione. (*art. 41, c. 3*).

2.4. In caso di inosservanza, salvo che ciò non sia dovuto a motivi a lui non imputabili, il responsabile del procedimento è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.040 a 5.200 euro.

3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare comunicazione all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario. (*art. 10, c. 1, deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, nel testo sostituito dall'art. 1, deliberazione 7 marzo 2005, n. 139/05/CONS; art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*).

3.1. La comunicazione deve essere eseguita, con modello telematico, entro il 31 marzo di ogni anno, in relazione alle spese impegnate nell'ultimo esercizio finanziario concluso. (*art. 10, c. 3*).

3.2. La trasmissione dei modelli va effettuata anche nel caso in cui non sia stata impegnata alcuna spesa. (*art. 10, c. 3*).

4. A decorrere dal 10 luglio 2010 è reso disponibile il nuovo modello telematico per la comunicazione annuale. (*deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n. 30/10/CONS del 4 febbraio 2010, in G.U. n. 54 del 6 marzo 2010, rettificata con comunicato in G.U. n. 131 dell'8 giugno 2010*).

4.1. Per la comunicazione relativa alle somme impegnate nell'anno 2009, il termine è rinviato dal 31 marzo 2010 al 30 settembre 2010, con possibilità di trasmissione a decorrere dall'1 luglio 2010.

4.2. Il modello telematico è compilato ed inviato all'indirizzo di posta elettronica entipubblici@cert.agcom.it a cura del responsabile di ogni centro di spesa dell'ente.

Autovetture di rappresentanza e di servizio

1. Le modalità di utilizzo delle autovetture in dotazione, dettate con particolare riferimento alle amministrazioni dello Stato, sono applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni tenute, in generale, al perseguimento di politiche di contenimento della spesa. (*direttiva, dipartimento funzione pubblica, 11 maggio 2010, n. 6/2010; questionario conoscitivo, note per la compilazione del questionario e FAQ, ministero per la p.a. e l'innovazione*).

1.1. Per il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento della spesa, è opportuno che le amministrazioni adottino modalità trasparenti e razionali di gestione e utilizzo delle autovetture, nonché provvedimenti con cui vengono ridefiniti i soggetti aventi diritto all'utilizzo dell'autovettura per ragioni di servizio, con assegnazione in via esclusiva.

1.2. È avviato un monitoraggio generale delle autovetture in uso che riguarda l'intero parco auto, con esclusione dei veicoli diversi dalle autovetture e degli autoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale utilizzati per servizi tipicamente erogati dall'ente (es. auto della polizia municipale o provinciale, scuolabus, auto per il trasporto diversamente abili o anziani, ambulanze), con dati relativi agli ultimi due anni (2008 e 2009).

1.2.1. Il questionario, da compilare on-line e trasmettere entro il 15 giugno 2010, deve essere anche pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Servizi pubblici

Ristorazione scolastica

1. Con provvedimento della conferenza unificata, 29 aprile 2010, è stato approvato il provvedimento sulle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, contenente le indicazioni per organizzare e gestire il servizio, per definire il capitolato d'appalto e per fornire un pasto adeguato ai fabbisogni per le diverse fasce di età, educando i minori all'acquisizione di abitudini alimentari corrette. (*in G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010*).

Pubblico impiego

Contratti di lavoro flessibile

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, deve essere redatto un analitico rapporto informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzato (*art. 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

1.1. Il rapporto, nell'ambito del quale sono contenute anche informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, deve essere trasmesso al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno, nonché al dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio di ogni anno.

1.2. Con direttiva dipartimento funzione pubblica, UPPA, 16 febbraio 2010, n. 2/2010, sono fornite apposite istruzioni sulle modalità per il monitoraggio dei contratti di lavoro

flessibile, il cui avvio è, comunque, rinviato al momento in cui sarà pronta la relativa applicazione informatica per la compilazione on line dell'analitico rapporto informatico sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate previsto dalla norma. (in G.U. n. 128 del 4 giugno 2010).

1.2.1. Le scadenze del primo monitoraggio subiranno, conseguentemente, uno slittamento temporale.

1.2.2. Le tipologie di lavoro flessibile che formano oggetto di monitoraggio sono:

- i contratti di lavoro a tempo determinato (*D. lgs. 6 settembre 2001, n. 368*);
- gli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato (*art. 19, c. 6, del D.lgs 165/2001; art. 110, D. lgs. 267/2000, art. 15 – seppie, D.lgs. 502/1992*);
- i contratti di formazione e lavoro (*art. 3, D.l. 726/1984, convertito con modificazioni nella legge 863/1984, art. 16, D.l. 299/1994, convertito con modificazioni nella legge 451/1994, n. 451*);
- i rapporti formativi: tirocini formativi e di orientamento (*art. 18, legge 196/1997*);
- i contratti di somministrazione di lavoro, le prestazioni di lavoro accessorio e i contratti di inserimento (*D. lgs. 276/2003*);
- i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (*art. 7, c. 6, D.lgs 165/2001*);
- gli accordi di utilizzazione di lavoratori socialmente utili (*art. 36, c.4, d.lgs. 165/2001*).

1.2.3. Sono esclusi dall'indagine:

- a) le collaborazioni occasionali;
- b) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;
- c) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture;
- d) gli incarichi di docenza.

Dirigenza

1. Nell'incontro Aran-Organizzazioni sindacali del 4 giugno 2010, è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto delle regioni e delle autonomie locali, biennio economico 2008-2009.

Assegno per il nucleo familiare

1. Sono state aggiornate le tabelle con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2009, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011. (*circolare Inps, 26 maggio 2010, n. 69; circolare ragioneria generale dello Stato, 15 giugno 2010, n. 26*).

Assenze per malattia

1. Le assenze superiori a dieci giorni e, comunque, dalla seconda assenza per malattia nell'anno solare di qualunque durata, devono essere giustificate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale. (*art. 55 septies, c. 1, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69*).

1.1. L'individuazione del periodo superiore a dieci giorni si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7, in G.U. n. 209 del 6 settembre 2008*).

1.2. Nella nozione di seconda assenza rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad una precedente e distinta assenza.

1.3. La certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all'Inps e da questi è immediatamente inoltrata, sempre

per via telematica, all'amministrazione interessata. (art. 55 septies, c. 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69).

1.3.1. Con decreto ministero della salute, 26 febbraio 2010, sono state definite le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del "sistema di accoglienza centrale"(SAC). (in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010).

1.3.2. Dal 3 aprile 2010, i certificati di malattia dovranno essere inviati dai medici in via telematica.

1.3.3. Nel periodo dal 3 aprile al 19 giugno 2010 la certificazione, in via transitoria, potrà ancora essere rilasciata in forma cartacea, mentre dal 20 giugno 2010 la trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica.

1.3.4. Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica, devono segnalare l'anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore.

1.4. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 19 marzo 2010, n. 1/2010, sono fornite istruzioni sul nuovo sistema.

1.5. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 28 aprile 2010, n. 5/2010, sono rammentate le fattispecie di illecito amministrativo, disciplinare, civile e penale per i casi di inadempimento.(in G.U. n. 144 del 23 giugno 2010).

1.6. La richiesta della visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi per un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata. (circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7).

1.7. Gli accertamenti medico-legali non rientrano nei compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale ed i relativi oneri restano a carico delle amministrazioni pubbliche interessate. (sentenza Corte Costituzionale, 10 giugno 2010, n. 207, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, c. 5 bis, aggiunto al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 17, c. 23, lett. e, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

Patrimonio pubblico

Attribuzione patrimonio statale

Con D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (in G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010), entrato in vigore il 26 giugno 2010, cui fanno riferimento gli articoli e comma delle note che seguono senza alcun'altra indicazione normativa, sono stabiliti i principi generali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale, per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio già statale.

1. Con DD.P.C.M. saranno individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso agli enti locali territoriali. (art. 1, c. 1).

1.1. Gli enti cui sono attribuiti i beni devono garantirne la massima valorizzazione funzionale. (art. 1, c. 2).

1.1.1. Ciascun ente è tenuto ad informare la collettività, anche tramite il proprio sito internet, circa il processo di valorizzazione. (art. 2, c. 4).

1.2. L'attribuzione avviene sulla base dei criteri di cui all'art.2, c. 5.

2. Con DD.P.C.M. da adottare entro il 23 dicembre 2010, sono individuati ed inseriti in apposito elenco, corredato da elementi informativi, i beni attribuibili agli enti. (art. 2, c. 1; art. 3, c. 3).

2.1. Gli enti locali che intendono acquisire i beni devono presentare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco, apposita domanda di attribuzione all'agenzia del demanio, con allegata relazione sulle finalità e modalità di destinazione. (art. 3, c. 4).

- 2.1.1.** Sulla base delle richieste, con D.P.C.M. da adottare entro i successivi sessanta giorni, i beni vengono attribuiti.
- 2.2.** I beni per i quali non è stata presentata domanda di attribuzione, sono valorizzati e alienati di intesa con gli enti locali interessati, sulla base di accordi di programma o protocolli di intesa. (*art. 3, c. 6*).
- 2.2.1.** Nei predetti beni da valorizzare e alienare, a mezzo dei poteri sostitutivi esercitati dal Governo, confluiscono anche i beni già attribuiti per i quali l'utilizzazione da parte degli enti non rispetta le finalità ed i tempi di cui alla relazione presentata in allegato alla domanda di attribuzione. (*art. 3, c. 5*).
- 3.** Con D.P.C.M. da adottare entro il 25 giugno 2011, sono individuati e attribuiti i beni immobili in uso al ministero della difesa non utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale. (*art. 5, c. 4*).
- 4.** Con provvedimento da adottare entro il 25 giugno 2011, sono trasferiti agli enti locali anche i beni culturali demaniali che hanno formato oggetto di specifici accordi di valorizzazione. (*art. 5, c. 5*).
- 5.** Ai comuni possono essere trasferite aree già comprese nei porti di rilevanza nazionale non più funzionali all'attività portuale. (*art. 5, c. 6*).
- 6.** Con DD.P.C.M. da adottare entro il 23 dicembre 2010, sono attribuiti alle province i beni del demanio idrico che insistono esclusivamente sul territorio di una sola provincia, le miniere ed i siti di stoccaggio di gas naturale. (*art. 3, c. 1, lett. b; art. 5, c. 1, lett. b, d*).
- 6.1.** Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico è destinata dalle regioni alle province, sulla base di intese fra gli enti. (*art. 3, c. 2*).
- 6.1.1.** Qualora le intese non siano raggiunte entro il 25 giugno 2011, provvede il governo attraverso l'esercizio del potere sostitutivo.
- 7.** Con DD.P.C.M. da adottare a decorrere dal 1° gennaio 2012, possono essere attribuiti ulteriori beni resisi disponibili per ulteriori trasferimenti, anche a seguito di richiesta motivata e relazionata da parte degli enti locali che hanno individuato beni non inseriti in precedenti decreti. (*art. 7*).
- 8.** Ad eccezione del demanio idrico di cui al precedente punto 6, i beni trasferiti entrano a far parte del patrimonio disponibile, salvo che, ove ne ricorrano i presupposti, con D.P.C.M. non ne venga disposta, motivatamente, l'inclusione nel patrimonio indisponibile. (*art. 4, c. 1*).
- 9.** Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione in G.U. del D.P.C.M. di attribuzione, con contestuale immissione nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi. (*art. 4, c. 2*).
- 10.** I beni trasferiti entrati nel patrimonio disponibile degli enti possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico ed attestazione di congruità rilasciata dall'agenzia del demanio o del territorio. (*art. 4, c. 3*).
- 10.1.** I beni trasferiti, sempre previa valorizzazione e attestazione di congruità, possono essere, altresì, conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare. (*art. 6*).
- 10.2.** Gli enti locali in stato di dissesto finanziario non possono alienare i beni attribuiti fino a quando perdura lo stato di dissesto. (*art. 2, c. 2*).
- 10.3.** Le risorse nette derivanti dall'alienazione sono acquisite dall'ente nella misura del 75%, mentre il restante 25% è devoluto allo Stato. (*art. 9, c. 5*).
- 10.3.1.** Le risorse acquisite dall'ente sono destinate alla riduzione dell'indebitamento e, solo per la parte eccedente, a spese di investimento.
- 11.** I trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti agli enti locali sono ridotti nella misura delle entrate erariali venute meno allo Stato per effetto dei trasferimenti di beni in attuazione del federalismo patrimoniale. (*art. 9, c. 2*).
- 11.1.** Le modalità della riduzione, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al trasferimento dei beni, sono determinate con DD.P.C.M.
- 12.** Nella misura della corrispondente spesa già sostenuta dallo Stato per la gestione e manutenzione dei beni trasferiti in attuazione del federalismo patrimoniale, non si appli-

cano agli enti cui i beni sono stati attribuiti i vincoli del patto di stabilità interno. (*art. 9, c. 3*).

12.1. L'importo da non contabilizzare ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto è determinato con D.P.C.M. da adottare entro il 24 agosto 2010.

13. Al trasferimento dei beni cui sono correlate funzioni, anch'esse trasferite, consegue anche il trasferimento del personale tale da evitare duplicazione di funzioni. (*art. 9, c. 4*).

13.1. La prescrizione è assicurata con l'adozione di apposito D.P.C.M.

Contributi previdenziali e assistenziali

Versamento

1. Con D.M. economia e finanze, 12 marzo 2010, è esteso l'utilizzo del Mod. F24 enti pubblici per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. (*in G.U. n. 76 dell'1 aprile 2010*).

1.1. Le misure necessarie per l'attuazione delle modalità di versamento e le modifiche al modello F24 enti pubblici sono state disposte con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, 3 giugno 2010, n. 2010/64812.

1.1.1. La data di entrata in vigore delle modalità di versamento è fissata al 1° luglio 2010.

Sostituto d'imposta

Versamento

1. Con provvedimento direttoriale agenzia delle entrate, 3 giugno 2010, n. 2010/64812, è stato approvato il nuovo modello "F24 enti pubblici" per il versamento anche dei contributi previdenziali e assicurativi.

1.1. L'utilizzo del nuovo modello di versamento decorre dal 1° luglio 2010 e, tuttavia, fino al 30 settembre 2010 è consentito l'utilizzo della precedente versione di modello per il versamento delle ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle relative addizionali comunali e regionali all'Irpef e delle ritenute Irpef sui redditi da lavoro autonomo.

Imposta regionale sulle attività produttive

Versamento

1. Con provvedimento direttoriale agenzia delle entrate, 3 giugno 2010, n. 2010/64812, è stato approvato il nuovo modello "F24 enti pubblici" per il versamento anche dei contributi previdenziali e assicurativi.

1.1. L'utilizzo del nuovo modello di versamento decorre dal 1° luglio 2010 e, tuttavia, fino al 30 settembre 2010 è consentito l'utilizzo della precedente versione di modello per il versamento dell'Irap.

Adempimenti e scadenze

1 Settembre - Mercoledì

Rendiconto della gestione

- Termine iniziale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da parte delle comunità montane, del rendiconto 2009 (art. 227, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 24 giugno 2004; D.M. 9 maggio 2006; deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 12 aprile 2010, n. 8)

7 Settembre – Martedì

Rendiconto della gestione

- Termine finale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da parte delle province e dei comuni, del rendiconto 2009 e della documentazione allegata. (art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 24 giugno 2004;D.M. 9 maggio 2006; deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 12 aprile 2010, n. 8).

13 Settembre - Lunedì

Bilancio di previsione

- Trasmissione, tramite posta elettronica certificata, direttamente alla direzione centrale finanza locale del ministero interno (finanzalocale.prot@pec.interno.it), qualora sia stata data preventiva comunicazione entro il 25 giugno 2010 ed ottenuta la Userid e la password necessari per accedere, della certificazione di bilancio 2010. (D.M. 11 marzo 2010, in suppl. ord. n. 59 alla G.U. 23 marzo 2010, n. 68; D.M. 25 maggio 2010, in G.U. n. 127 del 3 giugno 2010; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 21 giugno 2010, n. F.L. 13/2010).

20 Settembre - Lunedì

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di agosto 2010, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006).

27 Settembre - Lunedì

Status amministratori locali

- Adozione D.M. interno sulle misure delle indennità di funzione dei presidenti di provincia, dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri provinciali e comunali, con esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. (art. 5, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

29 Settembre – Mercoledì

Consultazioni elettorali 28 e 29 marzo 2010

- (Termine perentorio) Trasmissione alla prefettura competente per territorio, da parte dei comuni interessati alle elezioni abbinate regionali e/o provinciali e/o comunali e circoscrizionali, dei rendiconti delle spese. (circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 9 febbraio 2010, n. F.L. 1/2010 e n. F.L. 2/2010).

30 Settembre - Giovedì

Bilancio di previsione¹

- Pubblicazione del bilancio 2010 in estratto su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. (*art.6, legge 25 febbraio 1987, n.67, e D.P.R. 15 febbraio 1989, n.90*).

Trasferimenti statali

- (Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, dell'attestazione contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti relativi al contributo assegnato. (*D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. n.17 del 22 gennaio 2004*).

Trasferimenti per stabilizzazione LSU

- Istanza annuale al ministero lavoro e previdenza sociale per la prosecuzione dell'erogazione dell'incentivo connesso alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili autorizzati e ammessi a finanziamento, corredata da dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica. (*circolare ministero lavoro e previdenza sociale, direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, 25 settembre 2008, n. 14/0012624*).

Verifica di cassa

- Terza verifica trimestrale ordinaria 2010, da parte dell'Organo di revisione, della cassa dell'Ente e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni. (*art.223, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267*)

Attuazione dei programmi

- Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2010. (*art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267*).

Equilibrio di bilancio

- Deliberazione consiliare di presa d'atto dell'equilibrio della gestione 2010 o di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui. (*art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267*).

Disavanzo di amministrazione

- Deliberazione consiliare per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2009. (*art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267*).

Programma triennale lavori pubblici

- Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2011-2013 e del relativo elenco annuale 2011 o del suo aggiornamento, per la successiva deliberazione da parte della giunta entro il 15 ottobre 2010. (*D.M. 9 giugno 2005, in G.U. n.150 del 30 giugno 2005*).

Parità e pari opportunità

- Elaborazione, pubblicazione e distribuzione, da parte del dipartimento della funzione pubblica e del dipartimento per i diritti e le pari opportunità, di un rapporto annuale sulle azioni effettuate nella pubblica amministrazione nell'anno precedente e su quelle previste nell'anno in corso, sulla base delle relazioni rese dalle amministrazioni entro il 20 febbraio. (*direttiva presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 23 maggio 2007, in G.U. n.173 del 27 luglio 2007*).

Dichiarazione annuale Irap

- Termine per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, qualora l'ente non sia obbligato alla dichiarazione Iva. (*art.2, c.1 e 2 D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 a-*

¹ Termine stimato, conseguente a quella dell'avvenuta approvazione del bilancio 2010 alla scadenza del 30 giugno 2010, dovendo la pubblicazione essere effettuata entro 3 mesi da tale scadenza.

gosto 2006, n.248, e dall'art. 42, c. 7ter, lett. a e b, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).

Dichiarazione annuale IVA

- Termine per la presentazione, soltanto in via telematica, della dichiarazione ai fini Iva. (art.2, c.1, 2 e 3, art.3, c.1, e art.8, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2 e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e dall'art. 42, c. 7ter, lett. a, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).

Servizio idrico integrato

- Presentazione relazione annuale al Cipe sull'attività di verifica dell'attuazione della direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (*deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 marzo 2009*)

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

- Presentazione alla provincia della richiesta di partecipazione al riparto delle somme versate in tesoreria provinciale per violazioni alle norme in materia di affissione e pubblicità per le affissioni di manifesti politici dal 1° gennaio 2005 al 28 febbraio 2009 e dal 10 marzo 2009 al 28 febbraio 2010, compiute in più comuni della stessa provincia (art. 42bis, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, nel testo modificato dall'art. 2, c. 8 octies, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)

Informazione e comunicazione

- Comunicazione annuale, anche in mancanza di spesa, con termine rinviato rispetto all'ordinario 31 marzo, a mezzo di modello telematico da inviare all'indirizzo di posta elettronica entipubblici@cert.agcom.it, all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate nel 2009 per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. (art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177; art.10, delibera autorità per le garanzie nelle comunicazioni 24 aprile 2002, n.129/02/CONS, nel testo sostituito con delibera 7 marzo 2005, n.139/05/CONS; delibera 4 febbraio 2010, n. 30/10/CONS, in G.U. n. 54 del 6 marzo 2010, rettificata con comunicato in G.U. n. 131 dell'8 giugno 2010).

Misurazione e valutazione performance

- Definizione dei sistemi di valutazione delle performance dei dirigenti da parte dell'organismo indipendente di valutazione. (art. 30, c. 3, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150).

Ambiente e beni culturali

- (Termine perentorio) Trasmissione, con raccomandata A/R, alla ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio IX – Via XX settembre, 97 – 00187 Roma, di attestazione che il contributo statale assegnato per l'anno 2009 e/o 2010 e/o 2011 a carattere pluriennale ha formato oggetto di impegno formale entro il 31 agosto 2010. (D.M. economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 25 febbraio 2010, n. 0005164, in G.U. n. 53 del 5 marzo 2010).